



COMUNE DI INDUNO OLONA

Via Porro 35 – 21056 Induno Olona (Va) – 0332 273 111

N. 125/2009 Reg. Ord.

Oggetto: disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali - anno 2010

IL SINDACO

- Vista la Legge regionale 3.4.2000 n. 22, come modificata dalla Legge regionale 28 novembre 2007 n. 30 e dalla Legge regionale 29 giugno 2009 n. 9;
- Ricordato che occorre procedere alla determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, nonché le domeniche ed giorni festivi in cui gli stessi possono derogare all'obbligo di chiusura;
- Visti in particolare gli artt. 5-bis (Orari della attività di vendita al dettaglio in sede fissa) e 5-ter (Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari) della Legge regionale 3.4.2000 n. 22 ;
- Visto l'art. 50 c. 7 del T. U.E.L., D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Acquisiti i pareri delle organizzazioni rappresentative di cui al citato art. 5-bis c. 1;
- Ritenuto di dover procedere come di seguito, al fine di garantire l'esercizio dell'attività commerciale in regime di libera concorrenza e nella piena tutela dei consumatori;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa qui integralmente richiamati, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura.

Articolo 1 - ORARIO GIORNALIERO

1. Gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore 7 (sette) fino alle ore 22 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque le 13 (tredici) ore complessive giornaliere di apertura.
2. Il Comune di Induno Olona, sentite le associazioni rappresentative di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 22/00 (di seguito Legge Regionale), per motivate ragioni di pubblico e generale interesse, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, può:
 - a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 05:00 e le ore 24:00;
 - b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, deroghe specifiche all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).
3. Le deroghe di cui al comma 2 possono essere autorizzate solo in caso di richiesta proveniente da almeno tre esercizi commerciali o da una o più associazioni di cui al citato art. 5 bis della Legge Regionale.

4. Salvo deroghe motivate da pubblico interesse, non è consentita la vendita al pubblico di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.
5. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno. Ogni variazione di orario deve essere comunicato al competente Ufficio del Comune con anticipo di 48 ore almeno.
6. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Articolo 2 – APERTURE DOMENICALI E FESTIVE

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 1 e 3 del presente provvedimento, possono restare aperti al pubblico:

- a) la prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) l'ultima domenica di uno tra i mesi di maggio, agosto e novembre;
- c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

2. Nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 1 e 3 della presente ordinanza, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa avente superficie di vendita fino a mq 250 (esercizi di vicinato) possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive dell'intero anno solare.

Articolo 3 – DIVIETO DI APERTURA IN ALCUNE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1. Non è consentita in nessun caso l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali e festive:

- a) 1° gennaio;
- b) domenica di Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre.

2. Deroghe al divieto di cui al comma 1 possono essere autorizzate solo in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi assolutamente eccezionali, per la loro valenza culturale e sociale, espressamente individuati dal Comune di Induno Olona entro il 30 novembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 4 – SFERA DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, salvo quanto previsto all'art. 1 comma 5, alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o prevalente, ovvero su almeno l'80% della superficie di vendita:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie d'asporto, pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi, artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni a sale cinematografiche, strutture turistiche, agrituristiche ed alberghi.
- f) altre attività di vendita effettuata dai produttori e dagli artigiani nei locali di produzione o in locali attigui a questi ultimi.

Articolo 5 - EVENTI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, festa patronale, sagre o feste promosse o organizzate dal Comune o da organizzazioni non lucrative riconosciute dallo stesso, possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi commerciali ubicati nelle

vie e/o piazze interessate, previa valutazione del loro valore socio-culturale da parte della Giunta Comunale e sentite le organizzazioni di cui all'art. 5 bis c. 1 della Legge Regionale.

Articolo 6 - ATTIVITA' DI VENDITA EFFETTUATA DA PRODUTTORI ED ARTIGIANI

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle attività di vendita al dettaglio svolte in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuata dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di effettiva produzione o a questi adiacenti.

Art. 7 - CHIUSURA PER FERIE

1. Ciascun esercente è tenuto a comunicare al Comune, almeno sette giorni prima, la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni di ferie.
2. In caso di chiusura per ferie nei mesi di luglio ed agosto, l'esercente deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima.

Articolo 8 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno operare nelle zone dove tale attività non è espressamente vietata e non rechi disturbo o pericolo per la circolazione stradale, per l'igiene dei prodotti alimentari.
2. l'attività di cui al comma 1 potrà essere svolta nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00, esclusi i giorni festivi e le domeniche.
3. Gli operatori del mercato del venerdì mattina osserveranno le disposizioni previste per il mercato stesso e, per quanto in esse non previsto, le disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 9 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate secondo l'art. 5-ter della Legge regionale e, per quanto non previsto dallo stesso, secondo le norme di leggi e regolamenti in materia di violazione delle ordinanze sindacali;

Articolo 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale avente pari oggetto.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa riferimento alle norme contenute nelle Leggi Regionali n. 14/1999 e 22/2000 e nel Regolamento Regionale n. 3/2000.

La presente ordinanza sarà trasmessa, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici, agli esercenti il commercio in sede fissa agli operatori del mercato settimanale del venerdì ed alle associazioni di cui all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale.

Alla Polizia Locale ed a chiunque tenuto per Legge è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 1° dicembre 2009

IL SINDACO
Maria Angela Bianchi

